

Risposta Ministero

Il quesito posto con la nota di pari oggetto, indicata a margine, ha sollevato il problema relativo all'obbligo, derivante dal disposto del punto 5.4.6 del Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 18/12/1975, di realizzazione dell'impianto in argomento negli edifici scolastici.

Il citato punto recita: „Tutti gli edifici dovranno essere muniti di impianto per la protezione dai fulmini“.

A tale proposito si ritiene opportuno chiarire che:

- a) con il decreto del Ministero dell'Interno 26/08/1992 sono state impartite le norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica. In tale decreto non si fa specifico obbligo di realizzare l'impianto di protezione dalle scariche atmosferiche. Il punto 7, infatti, nell'imporre la conformità degli impianti elettrici alla Legge 186/68, richiama sia pur indirettamente l'obbligo di proteggere l'attività. Giova sottolineare che le norme CEI 81.01 riconoscono solo in determinati casi la necessità di realizzare l'impianto di protezione vero e proprio. In particolare dispone che solo nei casi in cui le caratteristiche costruttive dell'edificio che ospita l'attività non siano adeguate al fine della autoprotezione se ne dovrà provvedere alla realizzazione;
- b) con il surriferito decreto del Ministero dei Lavori Pubblici sono state impartite disposizioni tecniche di vario genere, tra le quali anche quella richiamata nel citato punto 5.4.6. Nel caso specifico, pertanto, l'obbligo di controllo sulla realizzazione della protezione e dell'impianto di protezione non ricade fra le competenze nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
- c) quanto sopra esposto non è in contrasto con quanto prescritto dal D.P.R. 547/55 e dal D.P.R. 689/59, anche per quanto attiene l'obbligo di denuncia della protezione alle autorità competenti e del controllo da parte di queste ultime.